

**Comunicazione di Ospitalità
in favore di cittadino straniero o apolide**

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Autorità Locale
**COMUNE DI
LEGNARO**

Il sottoscritto

DICHIARANTE	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA	
	RESIDENZA: COMUNE, PROVINCIA, VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO			
	NUMERO DI TELEFONO		CODICE FISCALE	

ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo.n. 286/98, dichiara che dal

e fino al

e a tempo indeterminato

		2	0		
		2	0		

ha fornito alloggio

ha fornito ospitalità

ha ceduto la proprietà

ha ceduto il godimento di beni immobili rustici o urbani

Al Signor / alla Signora

CESSIONARIO STRANIERO OSPITATO	COGNOME		NOME		
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA		
	CITTADINANZA	RESIDENZA: COMUNE, VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO			
	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO		
	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO				

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in:

CITTA'	PROVINCIA	VIA, PIAZZA, ECC.	NUMERO	INT.	PIANO
LEGNARO	PD				

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATI:

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA CARTA D'IDENTITA', COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' O COPIA DEL PASSAPORTO (fotocopia della pagina contenente i dati anagrafici e del visto d'ingresso VALIDO)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETA' O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETA', CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)
- IL MODULO VA PRESENTATO CON FIRMA ORIGINALE.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2bis Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €